

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1551-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 17 luglio 1997*

(Relatore: **SABATTINI**)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPERONI, SBARBATI, ABBATE, AMATO, BURANI PROCACCINI,  
CARBONI, CESETTI, COSTA, D'IPPOLITO, DELBONO, LEONE  
DELFINO, DOMENICI, FOLENA, FRAGALÀ, MARCO FUMAGALLI,  
GARRA, GERARDINI, GIACCO, INNOCENTI, LAMACCHIA, LANDI DI  
CHIAVENNA, LENTO, LOMBARDI, LUCCHESI, MALAGNINO, MAN-  
GIACAVALLO, MARINACCI, MOLINARI, NESI, NIEDDA, OLIVIERI,  
POSSA, ROTUNDO, SANZA, SCAJOLA, SCRIVANI, GAETANO VENETO**

---

Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,  
in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali

---

*Presentata il 19 giugno 1996*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di temperare il regime di ineleggibilità degli amministratori degli enti locali previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *c*), della legge 19 marzo 1990, n. 55. Si tratta di una riforma necessaria, in quanto la normativa vigente è eccessivamente rigida e contiene profili di iniquità per gli amministratori degli enti locali, rispetto alle corrispondenti discipline previste per gli eletti alle cariche politiche nazionali e per gli alti dirigenti della pubblica amministrazione. La proposta di legge si propone di espungere dalle ipotesi previste di ineleggibilità i casi di condanne a pene lievi, vale a dire di condanna alla reclusione fino a sei mesi per i delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati dalla lettera *b*), i quali attengono a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di maggiore gravità, quali la corruzione, la concussione, il peculato, e così via.

Considerando che la previsione dell'articolo 15, comma 1, lettera *c*), della legge n. 55 del 1990 è pressoché identica a quella della circostanza aggravante n. 9) dell'articolo 61 del codice penale, nonché alla previsione dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio, deve ritenersi che essa concerna, in primo luogo, tutti i delitti comuni aggravati ai sensi dell'articolo 61 n. 9) del codice penale e, tra i reati propri, il delitto di abuso d'ufficio e tutti quei reati per i quali l'abuso dei poteri e la violazione di doveri inerenti alla funzione pubblica ricoperta costituiscono elemento essenziale della condotta, quali, ad esempio, la rivelazione e utilizzazione dei

segreti d'ufficio (articolo 326 del codice penale), il rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale). Reati, tutti, di minima gravità e sui quali è vivo il dibattito parlamentare, politico e giuridico, in quanto, per la loro stretta connessione con le esigenze della autonomia della politica, devono essere chiaramente distinti dai più gravi reati contro la pubblica amministrazione.

Il limite della condanna alla reclusione non superiore a 6 mesi, innovando rispetto alla proposta di legge originaria, deve essere calcolato complessivamente, tenendo conto delle ipotesi di commissione di più reati collegati dal vincolo della continuazione, non solo quando questa sia accertata dal giudice della cognizione, con l'emanazione quindi di un'unica sentenza, ma anche quando questa venga accertata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura penale, in presenza quindi di più sentenze definitive o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona. Si sottolinea, inoltre, che questa riforma ripristinerebbe la disciplina prevista dagli articoli 270 e 271 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, recante il testo unico delle leggi comunali e provinciali.

Con la sentenza n. 141 del 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevedono la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali e circoscrizionali di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato. La II Commissione giustizia,

nel parere favorevole con un'osservazione, reso il 20 maggio 1997, ha suggerito di adeguare il testo della proposta di legge a tale pronuncia della Corte costituzionale; pertanto si è ritenuto di modificare il testo originario della proposta di legge specificando che l'ineleggibilità o la non candidabilità divengono applicabili solo in presenza di sentenze definitive di condanna.

Il testo originario, inoltre, non prevedeva l'equiparazione tra sentenze di condanna e sentenze di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto « patteggiamento ») ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ritenendo che fosse sufficiente quanto previsto dall'articolo 445, comma 1, secondo il quale la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna. Tuttavia tale equiparazione non può desumersi con assoluta certezza dalle norme vigenti. Infatti, la natura della non candidabilità o ineleggibilità prevista dalla legge n. 55 del 1990 è fortemente discussa e alcuni interpreti ritengono si tratti di una pena accessoria, sostanzialmente assimilabile alla interdizione dai pubblici uffici, la cui applicazione è vietata nel caso di sentenza di patteggiamento, in base all'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale. Per evitare la possibilità di interpretazioni di-

scordanti da parte della giurisprudenza è stata dunque prevista espressamente, per i soli effetti relativi alla ineleggibilità, l'equiparazione delle sentenze *ex* articolo 444 del codice di procedura penale alla sentenza definitiva di condanna. Occorre tuttavia sottolineare che questa previsione non comporta una disarmonia rispetto all'impostazione generale che il codice di procedura penale dà all'istituto della sentenza di patteggiamento: infatti, la non candidabilità o l'ineleggibilità a seguito di condanne definitive o di sentenze di patteggiamento a pene complessivamente superiore a sei mesi di reclusione non sono pene accessorie, ma incidono unicamente sui requisiti soggettivi per l'elettorato passivo, e trovano il loro fondamento in un giudizio di indegnità da parte del legislatore.

La II Commissione ha espresso, in data 26 giugno 1997, parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge, condizionato alla soppressione dell'articolo 2, concernente l'immediata applicazione della nuova disciplina anche ai giudizi in corso e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione. La I Commissione si è adeguata a tale parere, sopprimendo l'articolo 2.

SABATTINI, *Relatore*.

PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge n. 1551;

considerato che la proposta di legge introduce il limite della reclusione superiore a sei mesi per l'applicabilità del divieto di candidatura o di nomina per gli enti locali e le regioni, a coloro che siano stati condannati per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;

considerato altresì che la proposta non modifica la legislazione vigente nella parte in cui applica il divieto anche all'ipotesi delle condanne non passate in giudicato, sebbene la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio della disposizione relativa alle sentenze non passate in giudicato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito se il riferimento, contenuto nell'articolo 1, alla condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello, sia compatibile con la sentenza n. 141 del 1996 della Corte costituzionale, con cui è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 18 marzo 1990, n. 55, «nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato».

La II Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1551;

considerato che l'articolo 1 risulta complessivamente conforme alle indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale;

considerato che l'articolo 2, recante la disciplina transitoria, rischia di essere inapplicabile per chi già è eletto ovvero di contravvenire al principio costituzionale di irretroattività delle disposizioni penali;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia soppresso l'articolo 2.

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva **o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso** con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b*) **sempre che la reclusione inflitta sia superiore a sei mesi;** ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; essa si applica anche alle cariche ricoperte nonché ai procedimenti giudiziari pendenti al momento della sua entrata in vigore.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, **e successive modificazioni**, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva **alla reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi** con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b*) »;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

*Soppresso.*

PAGINA BIANCA

